

D.M. 28 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303): Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, come integrato con il successivo decreto ministeriale in data 2 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 settembre 1992, concernente l'approvazione della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (e successive modificazioni);

Visti gli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, concernente modifiche alle tasse di concessione governative per i brevetti e marchi d'impresa;

Visto l'art. 61 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente modifiche agli articoli 4 (iscrizioni nel registro delle imprese), 75 (iscrizioni nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e nell'albo nazionale dei collettori), 80 (impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) e 88 (numero di partita IVA) della tariffa delle tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, concernente i termini di pagamento della tassa di concessione governativa per il numero di partita IVA;

Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente modifiche alla tassa di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e registri;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1995, concernente rettifica all'art. 14 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative per quanto riguarda il trasporto di armi sportive;

Visto l'art. 3, comma 146, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale dispone l'approvazione, con decreto del Ministro delle finanze, della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvata l'annessa tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa sostituisce quella allegata al decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.

2. Fino a quando non saranno disponibili i nuovi bollettini di conto corrente postale, il versamento delle tasse dovrà effettuarsi utilizzando i modelli attualmente in distribuzione, continuando ad applicare il numero di codice tariffa riportato a fianco della voce che interessa.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1996.

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

TARIFFA

NOTE DI PREMESSA

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative (*aggiunta dall'art. 2 del D.M. 2 settembre 1992*).

N.B.

La tariffa è aggiornata in base agli importi fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005) – In vigore del 1° aprile 2005 e, infine, dal D.M. 24 maggio 2005 (G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – In vigore dal 1° giugno 2005.

Gli importi modificati dai provvedimenti sopra riportati sono quelli riportati con il colore rosso.

Si riporta il comma 2, dell'art. 7, del D.L. n. 7/2005, così come modificato dalla legge di conversione:

“2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il **pagamento mediante marche**, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato D.P.R. n. 642 del 1972, e successive modificazioni”.

L'articolo 3, comma 1, n. 3-bis prevede il **pagamento dell'imposta ad un intermediario convenzionato** con l'Agenzia delle Entrate.

A tale proposito, per quanto riguarda l'imposta di bollo, si veda ora il **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005 (G.U. n. 123 del 23 maggio 2005)**.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
TITOLO I PERSONE FISICHE, PERSONE GIURIDICHE E SOCIETA'		
1	a) Rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185)	40.29
	tassa annuale (1) (2).	40.29
	b) Rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185): per ogni componente il gruppo (esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10). (3)	2.58

Note:

1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche.
2. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto.
3. All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il necessario arrotondamento.
4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorità di P.S. competenti al rilascio del passaporto.
5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia.
6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocità operanti al momento di entrata in vigore del presente testo unico.
7. La tassa annuale non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno.
8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:
 - 1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
 - 2) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
 - 3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
 - 4) dagli indigenti.

- (1) La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55, comma 6, L. 21 novembre 2000, n. 342.
- (2) Importi così modificati dall'art. 2, comma 1, lette. b), del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**
- (3) Importo così modificato dall'art. 2, comma 1, lette. c), del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
----------	---	-------------------------------

2	1. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti (articoli 33 e 34 del codice civile).	(1) 61.97
---	---	--------------

(1) Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
3	1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; art. 3, D.L. 9 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):	(1)
	a) atto costitutivo	258.23
	b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile. .	129.11
	2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi e ad altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile)	129.11

(1) Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
TITOLO II PUBBLICA SICUREZZA		(*)
4	1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535)	115,00

Note:

1. La tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma.
2. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è ridotta a euro 7.75 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della L. 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza può essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunità. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

(1) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
5	1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale (1).	(*) 168,00

Note:

1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.
2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a euro 7.75 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4.
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 ed in caso di nuova violazione da euro 258 a euro 1549 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
- (1)
4. È dovuta una addizionale di euro 5.16 alle tasse di cui al comma 1 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24).

(1) Ndr. Gli importi delle sanzioni sono stati arrotondati, con la semplice eliminazione dei decimali, per effetto del disposto di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
6	1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità.	(*) 539.200,00

Nota:

1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quanto non la gestiscono direttamente (1).

(1) Nota così modificata dall'art. 31, comma 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(* Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
7	1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo ¹ :	(*)
	a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini.	404,00
	b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati.	270,00
	c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi. .	81,00
	d) cesellatori, orafi e incastonatori di pietre preziose ²	81,00
	e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi .	202,00

(* Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

¹ Per quanto attiene alla tassa di rinnovo, si veda la **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 139/E del 4 ottobre 2005**, nella quale si stabilisce che la stessa non sia più dovuta per carenza del presupposto impositivo. In base agli interventi normativi di cui all'art. 2, del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, l'autorizzazione in questione è, infatti, divenuta a carattere permanente e, come tale, non è più soggetta a rinnovo.

² La stessa Risoluzione ha inoltre precisato che, tenuto conto che l'art. 127 del T.U.L.P.S., così come modificato per effetto del disposto di cui all'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 non ricomprende più tra i soggetti che hanno l'obbligo di munirsi della licenza del Questore "i cesellatori, gli orafi e gli incastratori di pietre preziose", per tali soggetti non sia più dovuta la tassa di concessione governativa di cui all'art. 7, lettera d) della citata Tariffa, la cui disposizione deve ritenersi, pertanto, tacitamente abrogata.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
TITOLO III PESCA		(*)
8	1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della L. 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita.	404,00

Nota:

1. [La tassa è dovuta anche per la rinnovazione dei permessi di pesca rilasciati a norma dell'art. 12 della L. 14 luglio 1965, n. 963] (1).

(1) Nota soppressa dall'art. 1, D.M. 29 aprile 1996 (Gazz. Uff. 9 maggio 1996, n. 107), con effetto dal 1° gennaio 1996.

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
TITOLO IV PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE		(*) (1)
9	1. Brevetti per invenzioni industriali (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127; D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849; D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 (1); a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico	54,00
	b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno: 1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine	67,00
	2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine. . . .	101,00
	3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine. .	236,00
	4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine .	472,00
	5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	809,00
	c) per mantenere in vita il	

	brevetto:	
	primo anno	17,00
	secondo anno	34,00
	terzo anno	40,00
	quarto anno	47,00
	quinto anno	61,00
	sesto anno	88,00
	settimo anno	121,00
	ottavo anno	168,00
	nono anno	202,00
	decimo anno	236,00
	undicesimo anno	337,00
	dodicesimo anno	472,00
	tredicesimo anno	539,00
	quattordicesimo anno	607,00
	quindicesimo anno e successivi . .	741,00
	2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):	
	a) per la domanda	539,00
	b) per la concessione (2)	1.820,00
	3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto	81,00

Note:

1. La tassa di cui al comma 1, lettera a), non è dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui è stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito:

a) prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa è stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio;

b) entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine;

c) entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera b). È ammesso il pagamento anticipato di più tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale è dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di euro 51.65 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validità in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa è stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarità del pagamento per errore scusabile l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva.

4. La tassa annuale è ridotta alla metà, fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti.

5. La tassa di cui al comma 2, lettera b), deve essere pagata su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza.

(1) Numero così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455..

(2) Numero così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455..

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

(1) Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2006, per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 351, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
9-bis	1. Privativa per nuove varietà vegetali:	(*)
(1)	a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	236,00
	b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	
	1 ^a	101,00
	2 ^a	135,00
	3 ^a	168,00
	4 ^a	202,00
	5 ^a	236,00
	6 ^a	270,00
	7 ^a	303,00
	8 ^a	337,00
	9 ^a	371,00
	10 ^a	404,00
	11 ^a	438,00
	12 ^a	472,00
	13 ^a	505,00
	14 ^a	539,00
	15 ^a	573,00
	16 ^a	607,00
	17 ^a	640,00
	18 ^a	674,00
	19 ^a	708,00
	20 ^a e successive	741,00
	2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:	
	a) per la domanda	539,00
	b) per la concessione	1.820,00
	3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:	
	per ogni privativa	81,00
	per la lettera di incarico	34,00
	4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile	

(1) Articolo aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455. In vigore dal 30 marzo 1999.

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
10	1. Brevetto per modelli di utilità:	(*) (1)
	a) per domanda di brevetto	34,00
	b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	674,00
	c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:	
	1) rata per il primo quinquennio.	337,00
	2) rata per il secondo quinquennio.	674,00
	d) per la domanda di licenza obbligatoria.	337,00
	e) per la concessione della licenza.	1.348,00
	2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali (1):	
	a) per la domanda di brevetto.	34,00
	b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	674,00
	c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:	
	a) rata per il I quinquennio.	337,00
	b) rata per il II quinquennio	404,00
	c) rata per il III quinquennio.	674,00
	d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno	67,00
	e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	1.348,00
	f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:	
	1) rata per I quinquennio	404,00
	2) rata per II quinquennio.	674,00
	3) rata per III quinquennio	1.011,00
	g) per il rilascio del brevetto di in tutto o una serie di disegni tessili, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno.	101,00
	3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:	
	a) per la lettera d'incarico	34,00
	b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	81,00
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione	

Note:

1. Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche) (2).
2. Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato).
3. La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato).
4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.
5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'art. 29 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (2) (art. 8 del decreto succitato).
6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera b).
- 6-bis. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per disegno tessile deve essere pagata la tassa di rilascio equivalente alla prima annualità; le annualità successive devono essere corrisposte entro il mese in cui ha termine il precedente anno. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della sovratassa di cui al comma 3, lettera b) (3).
7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 9.

(1) Numero così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

(2) N.d.r.: Ora abrogato dall'art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – In vigore dal 19 marzo 2005.

(3) Nota aggiunta dall'art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

(1) Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2006., per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 351, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
11	1. Registrazione per marchi d'impresa (*)	
	(articoli da 36 a 40 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929) (1):	
	a) per la domanda di primo deposito	34,00
	b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:	
	1) riguardante generi di una sola classe	67,00
	2) per ogni classe in più	34,00
	2. Registrazione per marchi collettivi:	

	a) per la domanda di primo deposito	135,00
	b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi	202,00
3.	Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione .	135,00
4.	Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	
	a) per lettera d'incarico.	34,00
	b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)	34,00
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento	81,00

Nota:

Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

(1) N.d.r.: Ora abrogato dall'art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – In vigore dal 19 marzo 2005.

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
12	1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (L. 21 febbraio 1989, n. 70) (1):	(*)
	a) per la domanda.	1.011,00
	b) per la registrazione.	809,00
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia.	81,00

Nota:

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.

	e di progetti di lavori della ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della L. 22 aprile 1941, n. 633, modificata con D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19):	
	a) per ogni disco o apparecchio analogo	81,00
	b) per ogni progetto	34,00

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
TITOLO V		
TRASPORTI		
15	1. Patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore (art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285):	
(1)	tassa di rilascio e annuale . . .	36.15

Note:

1. Non sono soggette a tassa le patenti di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg né le patenti speciali rilasciate a mutilati e minorati fisici per la guida di veicoli appositamente adattati.
2. La tassa di rilascio può essere pagata anche a mezzo marche; la tassa annuale si paga a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità, applicate sulla patente ed annullate a cura del contribuente con la propria firma.
3. La tassa annuale deve essere pagata entro il mese di febbraio o prima dell'uso della patente se successivo; non è dovuta per gli anni nei quali non si usufruisce della patente.

(1) Tassa soppressa dall'art. 17, comma 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
16	1. Patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi:	
(1)	tassa di rilascio e annuale	25,82
	2. Patente di abilitazione al comando di navi da diporto:	
	a) tassa di rilascio	36,15
	b) tassa annuale	25,82

(1) La tassa prevista dal presente articolo è stata soppressa dall'art. 11, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto dal 1° gennaio 2000.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
TITOLO VI RADIO E TELEVISIONE		
17	1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (art. 6, R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla L. 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della L. 10 febbraio 1954, n. 1150; art. 1 della L. 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della L. 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del D.L. 1° febbraio 1977, n. 11, convertito dalla L. 31 marzo 1977, n. 90; L. 5 maggio 1989, n. 171):	
	a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni.	0.70 (*)
	b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive	4.13
	c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonché su altri autoveicoli di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1).	1.39
	d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:	
	1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali. . .	15.49
	2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto)	20,00

	e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi, autovetture o altri autoveicoli di cui alla lettera c):	
	1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero . . .	9.30
	2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori . . .	61.97
	f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1:	
	1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero . . .	34,00 (*)
	2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori . . .	236,00 (*)
	g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:	
	1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero . . .	34,00
	2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori . . .	236,00

Note:

1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi (1).
2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni dà diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa è data prova anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento.
3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d), n. 2, e g) sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella misura semestrale di euro 2.12. o trimestrale di euro 1.14.
4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1, ed f) sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica.
5. Se durante l'anno è contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento.
6. In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata già pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica.
7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applica, in luogo delle sanzioni previste nell'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla L. 24 gennaio 1978, n. 27.

(1) La lett. c) e la nota 1 sono stati così modificati dall'art. 1, D.M. 29 aprile 1996 (Gazz. Uff. 9 maggio 1996, n. 107), con effetto dal 1° gennaio 1996.

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
18	1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (art. 22 della L. 6 agosto 1990, n. 223):	(*)
	a) di programmi televisivi:	
	1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
	2) tassa annuale.	2.022,00
	b) di programmi radiofonici:	
	1) tassa di rilascio o di rinnovo	674,00
	2) tassa annuale.	337,00
	2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della L. 6 agosto 1990, n. 223):	
	a) di programmi televisivi:	
	1) tassa di rilascio o di rinnovo	13.480,00
	2) tassa annuale.	6.740,00
	b) di programmi radiofonici:	
	1) tassa di rilascio o di rinnovo	2.696,00
	2) tassa annuale.	1.348,00
	3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (art. 6 del D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73):	
	a) tassa di rilascio o di rinnovo. .	3.370,00
	b) tassa annuale	1.685,00

Nota:

1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
19	1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo	(*)

	(art. 22 della L. 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del D.P.R. 22 febbraio 1991, n. 73):	
	a) tassa di rilascio	5.392,00
	b) tassa annuale	2.696,00

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
20	1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della L. 14 aprile 1975, n. 103):	(*)
	a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:	
	1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
	2) tassa annuale.	2.696,00
	b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:	
	1) tassa di rilascio o di rinnovo	404,00
	2) tassa annuale.	270,00

Nota:

1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete.

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
21	1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, conver-	

	tito, con modificazioni, dalla L. 12	
	luglio 1991, n. 202): per ogni mese	
	di utenza:	
	a) utenze residenziali	5.16
	b) utenze affari	12.91

Note:

1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.
2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
TITOLO VII		(*)
PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI		
22	<p>Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992</p> <p>1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70);</p> <p>2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);</p> <p>3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);</p> <p>4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);</p> <p>5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);</p>	168,00

	6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);	
	7. Giornali e periodici (art. 82);	
	8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).	

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
TITOLO VIII ALTRI ATTI		(*)
23	1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	67,00

Note:

1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è **dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente** (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro.

3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, **la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali** nella misura forfetaria di lire 309,87 euro, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a 516,46 euro se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di 516.456,90 euro. **La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente**, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.

(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
24	1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633): a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica,	

	diversi dalle società, aventi per	
	oggetto esclusivo o principale	
	attività commerciali o agricole	
	nonché alle associazioni	
	costituite da persone fisiche per	
	l'esercizio in forma associata di	
	arti e professioni:	
	tassa per l'attribuzione e an-	
	nuale.	(*)
b)	ai soggetti diversi da quelli	
	indicati alla lettera a):	
	tassa per l'attribuzione e an-	
	nuale.	(*)

Note:

1. La tassa non è dovuta, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.
2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell'attività, si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.
3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.
4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.

(*) La tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA è stata soppressa dall'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1° gennaio 1998.